



Comune di Alfonsine

Medaglia d'argento al valor civile  
Medaglia d'argento al valor militare

ORDINANZA N. 3 del 23/03/2017

**COMUNE DI ALFONSINE - DISCIPLINA COMUNALE DEGLI ORARI  
DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI CON VINCITA IN  
DENARO INSTALLATI NELLE VARIE TIPOLOGIE DI ESERCIZI  
AUTORIZZATI EX ARTT. 86 E 88 DEL TULPS - R.D. 773/1931.**

ID: 458786

FASCICOLO N. 2017/I 6 9/000001

**IL SINDACO**

Premesso che:

- la patologia derivante dai giochi d'azzardo, ovvero l'incapacità di resistere all'impulso a praticare giochi d'azzardo, attualmente denominata nel manuale Diagnostico Statistico dei Disturbi Mentali DSM – 5 (edizione italiana del 2013) "Disturbo da gioco d'azzardo", rappresenta un importante problema di salute pubblica che colpisce indistintamente tutte le fasce sociali, pur privilegiando quelle più svantaggiate culturalmente ed economicamente e può portare alla rottura dei legami familiari e sociali ed alla compromissione della posizione lavorativa e sociale e, nei casi più estremi, sino a gravi fatti delittuosi contro di sé ed i propri congiunti nonché a generare fenomeni criminosi e ad alimentare il fenomeno dell'usura;
- il gioco d'azzardo patologico è ormai inquadrato come una malattia sociale nell'ambito delle dipendenze patologiche, al pari delle dipendenze da droghe e da alcol ed è caratterizzato da sintomi clinicamente rilevabili, quali la perdita del controllo sul proprio comportamento e la coazione a ripetere (la cosiddetta rincorsa delle perdite);
- in conseguenza dell'incremento della prevalenza di tale patologia tra la popolazione, prodotto in larga misura dall'incontrollata crescita, a far data dalla metà degli anni '90 del '900, dell'offerta di gioco lecito in denaro, già nel 2012, con il Decreto Legge n 158 del 13 settembre, "*Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute*", convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1. comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189, il legislatore aveva previsto di aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) "*con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità*";
- la Regione Emilia Romagna con La Legge Regionale 0404/07/2013, N. 5 ad oggetto "Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate" detta norme di prevenzione, riduzione del rischio e contrasto alla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, anche in osservanza delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e a quelle della Commissione europea sui rischi del gioco d'azzardo;

  
unione dei comuni  
della bassa Romagna

Comune di Alfonsine  
Piazza Gramsci, 1 - 48011 Alfonsine (RA)

Centralino  
Tel. 0544 866611 - Fax 0544 80440  
www.comune.alfonsine.ra.it  
urp@comune.alfonsine.ra.it

Considerato che:

- il D.lg. 18/08/2000 n. 267 Testo Unico degli Enti Locali all'art. 3, comma 2 così recita: *“Il Comune è l’Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”* e conferisce ai Sindaci una generale potestà di regolamentare gli orari degli esercizi ai sensi dell'art. 50, comma 7 *“Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”*;
- la circolare n. 557/PAS.7801.12001 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 23 giugno 2010 e la nota del 19 marzo 2013 del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, precisano che gli orari di apertura e chiusura delle attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art. 88 T.U.L.P.S. per: 1) esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati new slot e videolottery terminal e 2) negozi dediti all'attività prevalente di raccolta di scommesse, sono regolamentate dal Sindaco sulla base dei poteri descritti con l'art. 50, comma 7, del T.U.EE.LL. e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli *“esercizi pubblici”*;
- la Direttiva della Comunità europea 123/2006 sulla liberalizzazione del commercio, recepita con Decreto L.vo n. 59 26.03.2010 – cosiddetta Direttiva Bolkestein – all'articolo 12 prevede che *“nei casi in cui sussistano motivi imperativi di interesse generale (definiti alla lettera h) dell’art. 8 come: ragioni di pubblico interesse tra le quali... l’incolumità pubblica, la sanità pubblica...la tutela dei consumatori...) l’accesso e l’esercizio di un’attività ...possono ... essere subordinati al rispetto di... requisiti quali: restrizioni quantitative o territoriali ... in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra... l’obbligo per il prestatore di fornire ... altri servizi specifici”*;
- il Decreto Legge 13/8/2011 n. 138, come modificato dalla Legge di conversione 14/9/2011 nr. 148, consente di stabilire *“restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche”*, ivi compreso *“il divieto di esercizio di un’attività economica al di fuori di una certa area geografica e l’abilitazione ad esercitarla solo all’interno di una determinata area”*, qualora la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana e la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all’interesse pubblico cui è destinata;
- la Corte Costituzionale con Sentenza n. 300 del 2011 ha precisato, respingendo il ricorso del Governo contro la Provincia di Bolzano, che le norme che contingentano il gioco d’azzardo *“... sono finalizzate a tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo nonché ad evitare possibili effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica, materie che non rientrano nell’ambito ‘dell’ordine pubblico e della sicurezza’ di competenza esclusiva dello Stato”*;

- il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. *Salva Italia*) all'articolo 31 comma 2 recita "...secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali";
- il 23/12/2011 il TAR della Campania sezione distaccata di Salerno (Sezione Seconda) ha sentenziato che "...va anzitutto affermata la titolarità, in capo al Sindaco, del potere di disciplinare gli orari di tutti gli esercizi commerciali insistenti sul territorio comunale ed anche dei pubblici servizi, in forza della generale previsione di cui all'art. 50, comma 7, del TUEL. Né è possibile ravvisare un impedimento a provvedere per il fatto che, per determinati esercizi, si sia già espresso il Questore in forza degli artt. 9 e 88 TULPS, in quanto è evidente la diversità dei presupposti valutati: l'ordine e la sicurezza pubblica, da parte del Questore; gli interessi della comunità locale, per quanto riguarda il Sindaco. I due tipi di provvedimento, quindi, si sovrappongono ed entrambi devono essere rispettati dall'impresa che ne è destinataria";
- con le Sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta) n. 3271 del 30/06/2014 e n. 3845 del 27/08/2014, i magistrati hanno: "avuto già modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, a termini dell'art. 50, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute";
- con la Sentenza della Corte Costituzionale n. 220/2014 del 18/07/2014 è stata confermata l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che: "è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell'art. 50, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale";
- il TAR Piemonte con Sentenza n. 534 del 27 marzo 2015 dichiara, in conformità al dettato della Corte Costituzionale; che "...l'importanza delle politiche di comunità locale, proprio per fronteggiare concretamente il problema del gioco patologico nella sua reale dimensione, è stata segnalata alle amministrazioni locali da un apposito studio del Dipartimento "Patologia delle dipendenze" dell'ASL TO3 nel quale si è evidenziata l'importanza di una 'sensibilizzazione degli Enti Locali per le politiche di contenimento del gioco lecito in denaro' volta soprattutto a sollecitare l'emanazione di regolamenti comunali del gioco in denaro eticamente orientati" e afferma anche che..."il potere di intervento dell'amministrazione comunale trova fondamento nel combinato disposto dell'art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 e dell'art. 31 c.2. del d.l. 201/2011, ne consegue la legittimità dell'ordinanza del sindaco relativa alla conformazione degli orari di apertura delle sale da gioco e di attivazione degli apparecchi da gioco, a tutela delle fasce più deboli della popolazione ed in funzione di prevenzione della c.d. Ludopatia.";

- il TAR Veneto, Sez. III del 16 luglio 2015 n. 811 ha riconosciuto il potere sindacale in argomento anche in assenza dell'atto di indirizzo del Consiglio comunale: "...la giurisprudenza più recente ha ripetutamente affermato sia l'esistenza del potere in capo al Sindaco di regolare gli orari degli esercizi, ex art. 50, comma 7 T.U.EE.LL. sia che ciò possa esser fatto senza il previo atto di indirizzo consiliare, (omissis), posto che la norma impone un vincolo in conformità all'ordinanza del Sindaco solo ove gli indirizzi del Consiglio Comunale siano già stati espressi, ma non subordina l'esercizio del potere di fissare gli orari alla previa adozione di un atto di indirizzo del Consiglio comunale";
- il Consiglio di Stato Sezione Quinta con sentenza 03778/2015 depositata il 1 agosto 2015 ha confermato il potere sindacale di determinazione degli orari delle sale da gioco e di accensione/spegnimento degli apparecchi automatici di gioco in denaro;
- il Consiglio di Stato Sezione Quinta con sentenza 13 giugno 2016 n. 2519 ha confermato la legittimità del potere sindacale suddetto soprattutto se si argomenta in termini di obiettivo da raggiungere che è quello del disincentivo della ludopatia piuttosto che quello della eliminazione del fenomeno che viene affrontato, la cui complessità non è in dubbio, e per il quale non esistono soluzioni di sicuro effetto;
- al Sindaco, in forza della consolidata giurisprudenza, delle norme e delle disposizioni sopra citate, è consentito quindi disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincite in denaro, in presenza di motivate esigenze di ordine sociale e pubblico che rendano necessario tale intervento, per mitigarne i riflessi sociali, oltre che clinici, pur nella consapevolezza che con le limitazioni poste all'orario del funzionamento dei suddetti apparecchi non si potrà eliminare il fenomeno, ma solo creare le condizioni per disincentivare il loro utilizzo continuativo e a tempo pieno;

rilevato che:

- come evidenziato dall'AUSL di Ravenna, la problematica legata alla dipendenza da gioco compulsivo e alla sua preoccupante diffusione sul territorio provinciale, attestata dalle richieste di supporto e cure che ogni settimana giungono ai SerT del Distretto di Ravenna da parte di familiari e di pazienti afflitti da tale tipo di dipendenza, spesso associata ad altre, quali l'uso di sostanze stupefacenti e l'abuso di bevande alcoliche, e che coinvolge soggetti di ambo i sessi, in età compresa tra i 23 e i 74 anni, la maggior parte dei quali frequentatori di *slot machine*; nella relazione si sottolinea, tra l'altro, come il 70% degli utenti che presentano una dipendenza primaria da gioco trascorra almeno tre ore al giorno in tale attività;
- nell'ultimo decennio le installazioni di gioco aleatorio sia all'interno di locali destinati ad altra attività, sia quale attività a sé stante, si sono capillarmente diffuse, generando crescenti problemi a carico dell'Amministrazione comunale e della AUSL territoriale presso la quale sono attivi 3 Servizi Tossicodipendenza (Ser.T) nell'ambito dell'Unità Operativa Dipendenze Patologiche che nell'anno 2015 hanno trattato 35 utenti cd. Gamblers;
- recenti studi epidemiologici ed in particolare l'articolo scientifico prodotto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche "*Relazione tra numero e tipo di giochi d'azzardo praticati e gioco problematico nella popolazione generale italiana*" di M. Scalese et all., pubblicato sul numero 21 della Rivista Medicina delle Dipendenze, pagg. 12 e seguenti, marzo 2016, affermano che "...il dato che se ne ricava è assolutamente clamoroso nel confermare la specifica pericolosità degli apparecchi automatici di gioco.... ogni giocatore di apparecchi automatici di gioco perde in media oltre 400 euro

*al mese solo in questo gioco....questo dato giustifica ampiamente i provvedimenti di contenimento dell'offerta specificamente studiati per gli apparecchi automatici di gioco ....messi in campo da un numero via via crescente di enti locali”;*

- dall'ultimo rapporto sulle Dipendenze Patologiche (2015), redatto dagli Osservatori delle Dipendenze Patologiche di Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini, emerge un profilo dell'utenza “gamblers” in carico ai Ser.T che evidenzia:
  - rapporto vecchi/nuovi utenti pressochè stabile rispetto all'anno precedente (+1,4%);
  - età: il 9,2% ha meno di 30 anni e l'età media è di 47,7 anni, in aumento rispetto all'anno precedente (46,1). La classe di età più rappresentata è 40-49 (26,1%);
  - genere: dal 2009 al 2014 le donne che richiedono un trattamento per ludopatia sono aumentate, passando dal 15,6% al 22,9,
  - residenza, il 95,4% degli utenti risiedono nel territorio romagnolo
  - cittadinanza: gli stranieri sono il 9,8% stabili rispetto al 2013 (9,6%).
  - i videogiochi (tipo slot machine, poker) si confermano i giochi d'azzardo più diffusi tra l'utenza in esame (66% nel 2014 e 53,4% nel 2013) per entrambi i generi.
  - in calo la percentuale di soggetti che gioca 1 o più volte a settimana (26,8% nel 2014 vs 36,3% nel 2013). Il 60,1% dei gamblers trascorre al gioco fino a 3 ore al giorno e quasi il 10% dichiara di trascorrere metà giornata a giocare. Nonostante l'aumento dei gamblers in carico, dovuto alla sempre maggiore facilità di accesso alla pratica del gioco d'azzardo, è ancora un fenomeno in gran parte sommerso. Infatti le stime fornite dal CNR nell'Indagine IPSAD 201326 rivelano che, sebbene i giocatori non a rischio siano la maggioranza, quelli a rischio ludopatia sono ben tre milioni.”
- i soggetti in trattamento rappresentano, quindi, solo la punta dell'iceberg e ciò rende di particolare rilievo le azioni che possono essere messo in campo, al di fuori degli ambulatori sanitari, per arginare il fenomeno;

Preso atto, da ultimo, del recentissimo report del Direttore dell' U.O.C Dipendenze Patologiche di Ravenna, Dott.ssa Deanna Olivoni, col quale in data 16/11/2016 si informa il Sindaco pro tempore di Massa Lombarda, circa la preoccupante situazione c/o il SerT di Lugo, dove numerosi pazienti e famigliari chiedono supporto e cure per problematiche legate al gioco, rilevando condotte compulsive nei confronti del gioco anche in soggetti molto giovani (età inferiore ai 23 anni) che si rivolgono al servizio per comportamenti di poliabuso;

Dato atto che il suddetto report chiosa testualmente: *“Molti degli studi sul GAP (gioco d'azzardo patologico) ci dicono che è estremamente utile diminuire le occasioni di gioco attraverso la riduzione dell'offerta che può passare attraverso la riduzione delle slot-machine, delle sale da gioco ed eventualmente della riduzione degli orari di apertura. Come operatori del SerT siamo estremamente favorevoli a qualsivoglia azione in questa direzione”;*

Atteso che la Giunta dell'Unione della Bassa Romagna nella seduta del 2/2/2017 ha espresso in maniera univoca l'indirizzo che le fasce orarie di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro siano le medesime in tutti i comuni dell'Unione;

Vista l'Ordinanza sindacale n. 53 del 31/12/2010 del Comune di Alfonsine avente ad oggetto: “Disciplina degli orari di apertura al pubblico delle sale giochi” autorizzate ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S.;

Vista altresì l'Ordinanza sindacale n. 1 del 3/01/2011 del Comune di Alfonsine, con la quale venivano stabiliti gli orari degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande;

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra e con la finalità di porre in essere un adeguato sistema di prevenzione sociale teso a contrastare il grave fenomeno delle ludopatie, del gioco compulsivo e d'azzardo che si sta diffondendo in maniera preoccupante anche sul territorio comunale e che rischia di pregiudicare la salute pubblica e il benessere individuale e collettivo, adottare un provvedimento a tutela della comunità locale consistente nella limitazione dell'uso degli apparecchi automatici per il gioco d'azzardo lecito, senza impedire del tutto il loro utilizzo, per non comprimere la libertà d'impresa (fintanto che tale attività sarà annoverata tra quelle consentite dalla Legge), mediante la riduzione del "periodo" in cui i giocatori possono accedere agli apparecchi da gioco in denaro e con l'obiettivo di impedirne l'accesso indiscriminato in particolare nelle fasce orarie nelle quali è maggiormente probabile l'accesso delle persone per le quali è più rilevante un intervento di tutela della salute (gli anziani e gli adolescenti);

Considerato, infine, che simili provvedimenti sono stati ad oggi adottati da 20 Comuni Capoluoghi di Provincia (fra cui anche Ravenna) ed altri oltre 100 Comuni (fra cui numerosi Comuni della Provincia di Ravenna) in 11 Regioni italiane;

Visto l'art. 50, comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000 smi.;

## **ORDINA**

### **1. Gli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b) del TULPS collocati:**

a) negli esercizi autorizzati ex art. 86 del T.U.L.P.S. (sale giochi, bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, circoli ricreativi, ricevitorie lotto ecc.);

b) negli esercizi autorizzati ex art. 88 del T.U.L.P.S. (agenzie di scommesse, sale bingo, sale VLT, ecc.);

sono i seguenti:

**dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle 14.30 alle 22.30 di tutti i giorni, compresi i festivi.**

Gli apparecchi di cui sopra, nelle ore di sospensione del funzionamento, devono essere spenti (privi di alimentazione elettrica).

### **2. Disposizioni, prescrizioni d'esercizio e sanzioni**

1. Il personale operante nelle sale da gioco autorizzate ai sensi degli artt. 86 e 88 del TULPS è tenuto, secondo quanto previsto dal "piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico approvato dalla Giunta Regionale", a frequentare corsi di formazione predisposti dalle AUSL sui rischi del gioco patologico e sulla rete di sostegno. (art. 6 co. 4 Legge Regionale 5/2013).

2. All'interno delle suddette sale da gioco, i gestori sono tenuti ad esporre un cartello/locandina contenente: un test di verifica, predisposto dalla AUSL competente per territorio, per una rapida autovalutazione del rischio di dipendenza ed informazioni riguardo la disponibilità dei servizi di assistenza attivati nell'ambito del "piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico approvato dalla Giunta Regionale" (art. 6, co. 5 Legge Regionale 5/2013).

3. L'esercente ha obbligo di esposizione:

- all'interno dei locali in cui sono installati apparecchi da gioco in denaro di un apposito cartello, in luogo ben visibile al pubblico, contenente, in caratteri evidenti, formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro, nonché le altre prescrizioni previste dalla Legge.
- di un cartello, visibile anche dall'esterno, indicante l'orario di funzionamento degli apparecchi e come da fac-simile allegato.

4. Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, nonché delle previsioni del codice penale:

la violazione delle disposizioni relative ai limiti orari fissati e di quelle contenute al precedente punto n. 3 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 80,00 ad un massimo di euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 13 gennaio 2000, n. 267;

la violazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti n. 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 6.000, ad un massimo di euro 10.000 ai sensi dell'art. 6, co. 6 della Legge Regionale 5/2013. Nel caso di reiterazione delle violazioni stesse, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività da 10 a 60 giorni.

5. In caso di particolare gravità o recidiva, si applica, per un periodo da uno a sette giorni, la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S.. La recidiva si verifica qualora la medesima violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte nell'arco di un anno, anche laddove il responsabile abbia proceduto al pagamento della sanzione mediante pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689 e s.m.i..

6. Per ragioni inerenti la sicurezza urbana e la quiete pubblica, potranno essere determinati, mediante apposito provvedimento, orari diversi da quelli definiti, sia per le sale giochi autorizzate ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. sia per il funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago collocati in altre tipologie di esercizi.

## **DISPONE**

1. Resta in vigore l'Ordinanza n. 53 del 31/12/2010 avente ad oggetto: "Disciplina degli orari di apertura al pubblico delle sale giochi" autorizzate ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S.

2. La presente Ordinanza:

- entra in vigore il 24 aprile 2017;
- viene pubblicata all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune e resa nota al pubblico attraverso i mezzi di comunicazione locali e attraverso le altre forme idonee di pubblicità e informativa;
- viene comunicata all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Ravenna, alla Questura di Ravenna, al Comando Provinciale dei

Carabinieri di Ravenna, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ravenna, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, al Corpo della Polizia Municipale dell'Unione della Bassa Romagna, per il controllo.

### **INFORMA**

Avverso la presente ordinanza, è possibile esperire il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il Sindaco  
Mauro Venturi